



**CoLAP**  
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

## **PROPOSTE CoLAP**

# **Concorrenza e competitività delle professioni Emendamenti al ddl 2233**



**INDICE**

1. Premessa
2. COMPETITIVITA' E CONCORRENZA DELLE PROFESSIONI :PROPOSTE DI EMENDAMENTI A COSTO ZERO:
  - A. Legge 14 gennaio 2013, n. 4
    - \* DDL Lavoro Autonomo e i riferimenti alla legge 4/2013.
    - \* proposte di emendamenti
  - B. Decreto 13/13
    - \* proposte di emendamenti
  - C. Competitività del sistema professionale
    - \* proposte di emendamenti
  - D. Semplificazioni
    - \* proposte di emendamenti
3. COMPETITIVITA' E CONCORRENZA DELLE PROFESSIONI :PROPOSTE DI EMENDAMENTI CON RIDUZIONE DEI COSTI
4. DELEGA PREVIDENZIALE E FISCALE



## 1. PREMESSA

Il CoLap esprime un parere positivo complessivo sul testo del DDL del lavoro autonomo, soprattutto apprezzando la volontà di disciplinare in modo organico il lavoro autonomo e professionale, valorizzandone il ruolo nell'economia nazionale, riconoscendo dignità e tutele ai professionisti.

Si apprezza, pertanto, la ratio e l'obiettivo del provvedimento che è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Nella vision del CoLAP, e dei lavoratori autonomi da esso rappresentati, il ddl del lavoro autonomo dovrebbe essere il corpus normativo di riferimento di qualsiasi soggetto che aspiri a tradurre le proprie capacità e competenze in una professione autonoma.

Pertanto l'impostazione CoLAP è più rivolta allo sviluppo professionale che al proliferare di tutele e opportunità, spesso inutilizzate e inutilizzabili. L'obiettivo della Riforma dovrebbe essere quello di :

- **incentivare l'apertura di nuove partite iva e il mantenimento di quelle già in essere**
- **l'implementazione di richiesta di servizi professionali**

Le tutele che chiediamo di implementare sono le basilari: malattia (anche lunga e oncologica e indennità di maternità/paternità), questo per ricondurre il sistema ad una maggiore equità.

Per il resto la Riforma di cui ha bisogno il nostro settore è tutta rivolta allo sviluppo, alla competitività, all'apertura di nuove opportunità.

Il testo, a nostro avviso, andrebbe meglio organizzato per tematiche ed in alcuni punti allargato al lavoro professionale non solo esercitato con partita iva.

Per come è stato concepito il testo, si esprimono perplessità sulla coesistenza di una sezione dedicata al lavoro agile che non ha alcuna connessione, neanche indiretta con il lavoro autonomo, e che necessita, a sua volta, di una regolamentazione puntuale e precisa all'interno di un testo dedicato; oppure potremmo considerare questo Jobs Act come il Jobs Act del lavoro professionale a prescindere dalla forma contrattuale con il quale si esercita; in tal caso, oltre al lavoro agile andrebbero inseriti ed allargati diversi provvedimenti a tutti i professionisti, non solo a quelli autonomi.

Dall'analisi dell'articolato appare evidente come sia necessario integrare i provvedimenti a sostegno della competitività e della concorrenza.

Nell'economia della conoscenza il ruolo dei Lavoratori autonomi e Professionisti è di fondamentale importanza, la creazione di condizioni idonee alla serenità del loro operare e all'accrescimento della loro competitività, cioè alla massima efficacia della loro attività professionale, conferisce competitività al sistema economico in cui operano.

Il CoLAP pur apprezzando e riconoscendo grande valore a quanto proposto nel testo collegato, ritiene necessario evidenziare l'assenza di qualsiasi riferimento alle normative vigenti relative all'esercizio delle professioni; è fondamentale integrare il ddl per armonizzarlo con le predette normative e, in particolare:

-Legge 4/2013

-Decreto 13/13

-Nuova direttiva qualifiche 2013/55/UE



Pertanto, con riferimento al capo relativo alla concorrenza e competitività, il testo, che si presenta come una Riforma, deve tener conto dei provvedimenti in essere, soprattutto quando virtuosi.

Sappiano che i fondi a disposizione per la Riforma, ad oggi, sono piuttosto esigui e, pertanto, **abbiamo deciso di focalizzarci esclusivamente sugli emendamenti che RIDUCONO O ANNULLANO i costi a carico della finanza pubblica, sperando poi nella delega fiscale-previdenziale.**

Le proposte su cui vorremmo puntare implementerebbero la competitività e la concorrenza innescando un regime virtuoso senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

## **2. COMPETITIVITA' E CONCORRENZA DELLE PROFESSIONI :PROPOSTE DI EMENDAMENTI A COSTO ZERO**

### **A. Legge 14 gennaio 2013, n. 4**

La legge 4/2013 promuove un mercato libero delle professioni, introducendo degli strumenti volti a favorire l'utenza, sia essa impresa o cliente, nell'identificare il professionista più idoneo e più competente rispetto alla prestazione richiesta. La legge 4/2013 affida alle associazioni questo ruolo di garanti e di supervisori dell'aggiornamento professionale, della deontologia e del mantenimento degli standard qualitativi professionali; è un sistema virtuoso che evidenzia le competenze e invita a promuovere la formazione come strumento di innovazione e competitività. Con la legge 4/2013 si introduce il concetto di professione disciplinata che è profondamente diverso da quella regolamentata. Il mercato professionale resta libero fornendo contemporaneamente garanzie su formazione, deontologia, standard qualitativi. E' un sistema virtuoso che deve essere incentivato e amplificato.

### **\* DDL Lavoro Autonomo e i riferimenti alla legge 4/2013.**

Il riferimento alla legge 4/2013 deve intendersi come un'integrazione finalizzata a:

- Implementare la competitività
- Valorizzare le competenze
- Rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei professionisti
- Tutelare l'utenza
- Promuovere un sistema professionale qualificato e trasparente

Le integrazioni che andremo a proporre manifestano uno spirito di apertura alle liberalizzazioni cercando di mantenere un controllo sulla professionalità e competenza.

### **\* proposte di emendamenti**

### **Art.6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento,riqualificazione e ricollocazione)**

Parere favorevole alla creazione di punti informativi e orientativi per i professionisti, ma per renderlo davvero utile e usufruibile è necessario creare tra cpi e associazioni delle forti sinergie.

Le associazioni professionali ai sensi della Legge 4/2013 sono le detentrici del know how professionale, delle possibilità occupazionali e delle innovazioni legate alle professioni, in un'ottica di revisione della struttura e funzionamenti dei centri per l'impiego, come luoghi di incontro della domanda ed offerta di



lavoro professionale, la sinergia con le associazioni presenti sul territorio diventa fondamentale per dare contenuto e prospettiva a tale azione.

Si propongono due ipotesi di emendamento.

1. La possibilità che i centri per l'impiego stipulino convenzioni con gli ordini territoriali e le associazioni professionali presenti nel territorio.
2. La possibilità per l'ANPAL di stipulare convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le forme aggregative ai sensi dell'art 3 della legge 4/2013.

**Proposte:**

**Ipotesi 1: Comma 1** dopo *“ sportello dedicato al lavoro autonomo ”* inserire *“strutturato e organizzato anche attraverso convenzioni con gli ordini professionali territoriali e le associazioni presenti sul territorio la cui organizzazione nazionale è iscritta al mise ai sensi della legge 4/2013 art. 4”*.

**Ipotesi 2: inserire prima del comma 1** *“ L'ANPAL al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione verso il lavoro autonomo nei centri per l'impiego e presso gli organismi accreditati, stipula convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le forme aggregative iscritte all'elenco del mise ai sensi dell'art. 3 della legge 4/2013.*

**Art.7 (Informazioni ed accesso agli appalti pubblici)**

Si esprime apprezzamento sull'apertura agli appalti pubblici ai lavoratori autonomi, che vengono così equiparati, (come avviene anche per permettere l'accesso ai fondi europei vedi articolo 7 comma 2) all'impresa, posizione ampiamente condivisa dal mondo del “vero lavoro autonomo”.

Tuttavia, vogliamo evidenziare la necessità di un intervento più puntuale che scongiuri forme interpretative restrittive che possano escludere i professionisti non regolamentati e finalizzato alla tutela della stazione appaltante. Per i professionisti associativi (l. 4/2013) il possesso dell'attestato garantisce l'amministrazione rispetto alle competenze del professionista, della sua deontologia, del suo aggiornamento professionale e della sua capacità di rispettare gli standard qualitativi professionali.

**Proposte:**

**comma 1** dopo *“partecipazione dei lavoratori autonomi”* inserire *“iscritti ad ordini albi o collegi o in possesso dell'attestato ai sensi dell'art 7 della legge 4/2013*

**Art.9 (Congedi parentali)**

Pur esprimendo parere favorevole sulle previsioni relative ai congedi parentali, riteniamo, tuttavia, che non si debba pensare alle tutele del lavoratore autonomo semplicemente mutuando i regimi applicati al lavoro dipendente. Le previsioni del testo saranno, di fatto, inutilizzabili da parte del libero professionista che, verosimilmente, non potrà permettersi di astenersi dal lavoro per un lungo periodo senza perdere clientela e professionalità..

Andrebbero previste delle tutele congeniali alle esigenze del lavoratore che potenzialmente potrà usufruirne, pertanto il corrispettivo economico del congedo potrebbe essere richiesto per pagare servizi come: babysitteraggio, rette per gli asili d'infanzia, (utilizzo anche dei voucher)

Inserire **Comma 2** *“il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino”*



**CoLAP**

**Coordinamento Libere Associazioni Professionali**

## **B. Decreto 13/13**

### **\* proposte di emendamenti**

Il decreto prevede che enti titolati sia deputati a erogare servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità. Sono , infatti, enti titolati ai sensi dell'art.2 l.13/13: «ente titolato»: “soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.” Da tale definizione alle associazioni professionali, uniche reali detentrici del know how e delle innovazioni, anche di competenze, legate allo sviluppo e alla nascita di nuove professioni, è interdetto di partecipare anche solo alla parte di individuazione e validazione; che rimarrebbe in mano a soggetti che non rappresentano e spesso non conoscono le professioni associative (soprattutto quelle nuove). L'emendamento che proponiamo intende allargare alle associazioni professionali la titolarità a individuare e validare le competenze; rispetto a quali associazioni possono svolgere questo compito si fa riferimento alle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE ai sensi delle legge 4/2013, perché sono le sole che per legge garantiscono competenze e qualificazione pertanto:

### **Proposta:**

#### **Inserire articolo 6 bis ( raccordo con decreto 13/13)**

*le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'art.2 e seguenti Legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.*

## **C. Competitività del sistema professionale**

### **\* proposte di emendamenti**

Come esplicitato in premessa il mondo del lavoro autonomo ha bisogno di un'iniezione di competitività. A tale fine il CoLAP propone una serie di emendamenti integrativi e innovativi

### ***-Applicazione del decreto 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e delle infrastrutture e la competitività***

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e delle infrastrutture e la competitività” ci offre già gli strumenti per potenziare la competitività ,ma occorre trasferirli all'interno del testo del ddl lavoro autonomo.

Il Titolo I –Concorrenza, infatti, all'art.1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzioni degli oneri amministrativi sulle imprese) esplicitamente dichiara che, in attuazione dell'art.41 della cost. e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione Europea, sono abrogate:

**a)** le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;



b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

Ed aggiunge al successivo **comma 2** :

Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Le citate norme già di fatto aprono alla competitività ed alla visione di un mercato libero, ma, inspiegabilmente, nel testo del DDL è assente qualsiasi riferimento ad esse, specificando l'ambito di applicazione: lo spazio libero professionale.

Sarebbe sufficiente richiamare tale norma contestualizzandola al settore produttivo professionale e non alle attività economiche in generale. Questo emendamento ha l'obiettivo di arrivare al prezioso risultato di rimozione di qualsiasi vincolo e limite all'esercizio della professione che non trovi giustificazione in un interesse pubblico e, contestualmente, il rafforzamento e la contestualizzazione di questa norma andrebbe a risolvere l'anacronistico conflitto tra chi difende gli spazi liberi (le associazioni professionali) e chi tenta di allargare le riserve (ordini professionali).

**Riduzione della competitività e degli spazi liberi professionali:** con la legge 4/2013 si afferma il secondo pilastro delle professioni italiane: le professioni regolamentate da un lato e le professioni associative dall'altro. Il problema è il tentativo costante di restrizione degli spazi professionali liberi da parte delle professioni regolamentate che tentano di allargare immotivatamente le riserve.

Per esempio nell'applicazione della legge 4/2013 la difficoltà principale è stata riscontrata con quegli ordini professionali le cui leggi istitutive non specificano chiaramente le attività riservate e tentano di intervenire a danno grave della competitività e della libertà del mercato professionale. Allo stato attuale, ad esempio, due iscrizioni all'elenco del MISE sono state impugnate al TAR: la prima, ancora *sub judice*, è relativa all'iscrizione della LAPET e INT (Associazione di tributaristi) impugnata da parte dell'Ordine dei Commercialisti che rivendicano tra le proprie attività riservate quelle svolte dai tributaristi; la seconda, per la quale c'è la sentenza di primo grado del Tar del Lazio, è relativa all'iscrizione in elenco dell'associazione Assocounseling, impugnata dall'Ordine Nazionale degli Psicologi che rivendica come attività a loro riservata quella svolta dai professionisti iscritti all'associazione.

Il problema è la restrizione del mercato e la riduzione della libera concorrenza, con conseguente restringimento degli spazi professionali liberi e della libertà per il cliente di scegliere liberamente il proprio professionista e il servizio professionale e per i professionisti di veder contrarre le sue possibilità di esercizio della professione.



**L'emendamento riprendendo la norma presente nel decreto competitività lo riconduce specificatamente al mondo delle libere professioni che per i fatti sopra elencati sempre più vive minacce di restringimento e limiti allo sviluppo reale della competitività**

#### **Proposta**

Inserire **Articolo 7 bis**: *“tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 1 del decreto 1/2012 come principio di rimozione di qualsiasi vincolo e limite all'esercizio della professione che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante”.*

#### **D. Semplificazioni**

##### **\*Proposte di emendamento**

La classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e, conseguentemente, anche gli adempimenti fiscali dei professionisti, alla possibilità di veder identificata la propria attività.

Il codice ateco è formato da diversi caratteri alfabetici e numerici ne facciamo un esempio:

##### **74.10.20 – attività dei disegnatori grafici di pagine web**

	<b>Codice</b>	<b>Definizione</b>
Sezione	M	attività professionali scientifiche e tecniche
Divisione	74	altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Gruppo	74.1	attività di design specializzate
Classe	<b>74.10</b>	attività di design specializzate
Categoria	<b>74.10.2</b>	Attività dei disegnatori grafici
Sottocategoria	<b>74.10.21</b>	<b>attività dei disegnatori grafici di pagine web</b>

Complicazioni:

1. difficoltà di identificazione da parte dell'ufficio delle entrate del codice ateco corrispondente all'attività professionale (il codice ateco a 6 cifre ovvero in grado di identificare anche la specializzazione del professionista), qualora la professione sia nuova e non classificata la conseguenza è il rigetto della richiesta di apertura della partita iva o l'apertura della stessa con codice non coerente con l'attività esercitata (spesso inserisco l'ultima o le ultime due cifre come altro), difficoltà che provoca diversi blocchi e stalli che possono impedire al professionista di accedere a diverse opportunità professionali.
2. Gli studi di settore, gli appalti, le gare pubbliche fanno riferimento ai codici ateco completi (un carattere alfabetico e 6 numerici) per identificare il contenuto dell'attività professionale individuata o richiesta, vengono così esclusi tutti quelli non classificati o afferenti per errore (dell'ufficio delle entrate) al codice (ultime due cifre) corrispondente ad altro. Pertanto come forma di semplificazione sarebbe necessario eliminare per i fini fiscali, affidamento di contratti pubblici etc





le ultime 4 cifre fermandoci così al “gruppo”, un codice alfabetico e tre numerici. La specifica, se utile a fini statistici o di indagine può rimanere come indicativa.

**Proposta :**

inserire art. 7 ter (semplificazione codici Ateco)

comma 1 **“si dà mandato al Ministro dello sviluppo economico in accordo con l’ISTAT di rivedere il codice ateco riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per: classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine.**

Comma 2 **“ Il ministero dello sviluppo economico informa i soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l’ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.”**

**3.COMPETITIVITA’ E CONCORRENZA DELLE PROFESSIONI :PROPOSTE DI EMENDAMENTI CON RIDUZIONE DEI COSTI**

**Art. 5 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).**

Si esprime parere favorevole sull’opportunità di dedurre al 100% i costi della formazione, anche se la soglia dei 10mila euro l’anno è molto elevata e potrebbe essere utilizzata con “forzature” o comunque dai professionisti con grandi volumi di affari.

**Proposte:**

**comma 1** sostituire le seguenti parole *“limite annuo di 10mila euro”* con *“limite triennale di 10mila euro”*.

**Comma 1** sostituire le seguenti parole *“entro il limite annuo di 5000 euro”* con *“entro il limite triennale di 5000 euro”*

**Comma 1** dopo *“orientamento, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità”* inserire *“iscrizione e attestazione ai sensi della legge 4/2013”*

**Comma 1** dopo *“della disciplina vigente”* inserire *“da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all’elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013”*

**4.DELEGA PREVIDENZIALE E FISCALE**

Proposta di inserire all’interno del testo una delega previdenziale e fiscale come strumento per affrontare una riforma organica delle tutele del lavoro autonomo.